



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 204 del 31/12/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA 11 agosto 2008, n. 972

Autorizzazione Unica ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003 relativa alla variante, rispetto alle opere già assentite con determinazione dirigenziale n. 234 del 15 marzo 2007 inerenti l'impianto eolico in Minervino Murge (Ba) Località "Iambrenghi", proposta dalla Società Eolo 3W Minervino Murge Sri, con spostamento della sottostazione, diversa distribuzione interna e contestuale eliminazione di due cabine di smistamento, nonché nuova configurazione sia del collegamento tra la sottostazione e il punto di consegna e sia dei cavidotti.

Il giorno 11 agosto 2008, in Bari, nella sede del Servizio Industria-Industria Energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
- che il Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.
- l'autorizzazione unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003, è rilasciata

mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la conferenza di servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con determinazione dirigenziale n. 234 del 15 marzo 2007 il Settore regionale Industria ed Energia ha rilasciato alla Società Eolo 3W Minervino Murge s.r.l. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) l'autorizzazione unica prevista dal Decreto legislativo n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 52 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge in località "Iambrenghi";

Rilevato che:

- la medesima Società, con nota acquisita agli atti del Settore prot. n. 38/8714 del 2 agosto 2007, ha presentato una variante al progetto che prevede, rispetto alle opere già autorizzate, lo spostamento della sottostazione, con una diversa distribuzione interna e contestuale eliminazione di due cabine di smistamento, nonché una nuova configurazione sia del collegamento tra la sottostazione e il punto di consegna, integralmente interrato, e sia dei cavidotti, anch'essi interrati e con minor lunghezza, tra il parco eolico e la sottostazione;
- per l'intervento in variante proposto si è reso, quindi, necessario procedere all'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso necessari da parte degli Enti territorialmente competenti per la realizzazione delle opere;
- con nota prot. n. 38/349 del 14 gennaio 2008 è stata convocata per il giorno 31 gennaio 2008, presso la sede dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, la Conferenza di Servizi;
- il Settore Ecologia con nota prot. n. 887 del 21 gennaio 2008 ha espresso, ai fini della incidenza ambientale e limitatamente al progetto di variante (riposizionamento della cabina di smistamento), parere favorevole alla realizzazione del progetto con la prescrizione che la fase di cantiere (relativamente alla realizzazione del cavidotto interrato) deve essere effettuata al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna (cioè con esclusione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio);

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Nota del Comune di Minervino Murge n. 1039 del 30.1.2008 di conferma della nota n. 8880 del 17.7.2007 con la quale esprime nulla osta alle opere di nuovo posizionamento della sottostazione di trasformazione ed interrimento dei cavi AT relativi, riferentesi al progetto per la realizzazione del Parco Eolico di Minervino Murge;
- Nota del Comune di Spinazzola n. 1793 del 29.1.2008, di trasmissione dell'atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28.9.2007 con cui, in conformità al parere espresso dal Servizio Tecnico Comunale in data 21/09/2007 si esprime parere favorevole alla trasformazione, con modifica di tracciato, della linea aerea prevista negli atti tecnici sottesi al N.O, di cui alla delibera di C.C. n° 18 del 31/5/2005 con cavidotto collegante la sottostazione AT/MT con la cabina di trasformazione Primaria MT/AT di Spinazzola;
- Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto, nota prot. N.1224 del 30 gennaio 2008 con la quale comunica che le indagini preventive promosse per la verifica dell'interesse archeologico delle aree ricadenti nelle previsioni progettuali del Parco Eolo 3W Minervino Murge, portate a termine con l'esatta individuazione dei siti e l'analisi delle possibili interferenze con le piazzole delle turbine e i cavidotti,

hanno evidenziato che non esistono prescrizioni ulteriori per il completamento delle opere del progetto definitivo della variante;

- Nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia con la quale viene comunicato che l'intervento proposto ricade in zona non soggetta a vincoli specifici di competenza della medesima Soprintendenza;
- Nota dell'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari Settore Foreste n. 206/2008 del 29.1.2008, che comunica che gli interventi proposti non necessitano di alcun parere da parte del medesimo Settore, pur rilevando che "eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicale in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessitano comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Settore, così come previsto dal Regolamento regionale n.l del 18.01.2002";
- Nota dell'Arpa Puglia n. 1475 del 25.1.2008: si esprime parere favorevole alla variante;
- Nota dell'Autorità di Bacino della Puglia di trasmissione del parere già espresso in data 30.10.2007: favorevole con prescrizioni relative alla fase di realizzazione e di esercizio delle opere;
- Nota del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto n. 3453/UI-DEM/2008 del 25.1.2008 di conferma delle proprie valutazioni favorevoli in merito alla realizzazione della variante, subordinate all'installazione, da parte della Società interessata, di segnaletica diurna e notturna prevista per le strutture a sviluppo verticale, a tutela dei voli a bassa quota;
- Nota del Comando Militare Esercito Puglia n. 940 del 17.1.2008 con la quale si concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione da parte della Società interessata degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando al Comando medesimo l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Nota della Provincia di Bari n. 1664 del 30.1.2008 con la quale si comunica che lo stesso Ente con determina dirigenziale n. 22 del 14.1.2008 ha rilasciato la concessione per l'attraversamento della strada provinciale n. 138, nell'ambito della realizzazione del collegamento del parco eolico alla rete elettrica nazionale;
- Nota del Ministero delle Comunicazioni n. 1289 dell'11.3.2008 con la quale si rilascia il nulla-osta alla costruzione definitiva dell'impianto;
- AUSL BAT, con modulo parere consegnato in sede di conferenza di servizi: favorevole;
- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con modulo parere consegnato in sede di conferenza di servizi: favorevole alla variante ritenuta non in contrasto con le norme di salvaguardia di cui all'allegato DPR 10/03/2004 e con quanto previsto dalla L. n°394/1991 e con la prescrizione di realizzazione dei lavori secondo le modalità di progetto e di sospensione degli stessi nel periodo 15/03 - 15/07, al fine di arrecare minore disturbo all'avifauna in fase di riproduzione. Il medesimo Ente ha, peraltro, precisato che "la validità del parere, che sarà formalizzato con provvedimento espresso, è subordinato al rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi del 149 e seguenti del DL.vo n° 42/2004 in quanto Area tutelata per Legge, nonché di parere paesaggistico ai sensi del PUTT/P";
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia: con modulo parere consegnato in sede di conferenza di servizi, con il quale l'Ente esclude "possibili interferenze con opere irrigue realizzate e/o gestite dal Consorzio. Relativamente agli impianti e alla rete di alimentazione e distribuzione idrica degli Acquedotti Rurali della Murgia gestiti dal Consorzio si rilevano possibili interferenze tra tali strutture e le opere previste in progetto. Il parere è condizionato dal rispetto delle norme di salvaguardia atte a garantire la gestione e la manutenzione delle opere consortili";

Visto:

- la nota prot. n. 2019 del 21 febbraio 2008 del Comune di Minervino Murge di rilascio dell'autorizzazione Paesaggista n. 1/2008;
- la nota prot. n. 980 del 8 febbraio 2008 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il

Paesaggio di Bari che comunica di non aver rilevato vizi di legittimità sull'autorizzazione paesaggistica n. 1/2008 del Comune di Minervino Murge;

- la nota prot. n. 1656/2299-004 del 21 febbraio 2008 dell'Assessorato all'Assetto al territorio - Settore Urbanistico - Ufficio Paesaggio che non rileva alle sole opere ricadenti in aree esclusivamente sottoposte a tutela paesaggistica dal PUTT/P, alcun vizio di legittimità in merito all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune in forza della delega ex art. 23 L.R. n. 20/2001, né discrasie con gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica prefissi con le N.T.A. del PUTT/Paesaggio approvato con Deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.2000;
- l'autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia n. 14/08 del 20.2.2008 per la realizzazione delle opere previste nel progetto di variante in argomento;
- il Regolamento della Regione Puglia n. 15 del 18 Luglio 2008 - art.5 - comma 4 bis che dispone che le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n.16 non si applicano ai progetti che abbiano già ottenuto la determina di non assoggettabilità a VIA ovvero la positiva valutazione in sede di VIA prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo, né si applicano alle eventuali varianti migliorative ai progetti già approvati;

Considerato che:

- ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento per l'autorizzazione unica alla variante, rispetto alle opere già assentite con determinazione dirigenziale n. 234 del 15 marzo 2007 inerenti l'impianto eolico in Minervino Murge (Ba) Località "Iambrenghi", proposta dalla Società Eolo 3W Minervino Murge Sri, che prevede lo spostamento della sottostazione, con una diversa distribuzione interna e contestuale eliminazione di due cabine di smistamento, nonché una nuova configurazione sia del collegamento tra la sottostazione e il punto di consegna, integralmente interrato, e sia dei cavidotti, anch'essi interrati e con minor lunghezza, tra il parco eolico e la sottostazione;
- la Regione Puglia - Assessorato Sviluppo Economico - Settore Industria ed Energia con nota Prot. n. 38/1606 del 20 febbraio 2008 ha comunicato agli Enti interessati la conclusione del procedimento amministrativo;
- l'Atto di Impegno e la Convenzione regolanti le fasi di costruzione e di esercizio dell'impianto, di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, sono stati sottoscritti in data 8.2.2007 tra la Regione Puglia, la Società Eolo 3W Minervino Murge S.r.l. ed il Comune di Minervino Murge;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n° 972 del 11 agosto 2008 allegata alla presente, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica alla variante rispetto alle opere già assentite con determinazione dirigenziale n. 234 del 15 marzo 2007, che prevede lo spostamento della sottostazione, con una diversa distribuzione interna e contestuale eliminazione di due cabine di smistamento, nonché una nuova configurazione sia del collegamento tra la sottostazione e il punto di consegna, integralmente interrato, e sia dei cavidotti, anch'essi interrati e con minor lunghezza, tra il parco eolico e la sottostazione;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

Visto il Regolamento della Regione Puglia n. 15 del 18.7.2008

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis dell'alt. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Eolo 3W Minervino Murge Sri con sede legale in Sesto San Giovanni (Mi) Via Alberto Falck, 4-16 - 20099 Sesto S.Giovanni (MI), Partita IVA 07267741002 dell'autorizzazione unica alla variante, rispetto alle opere già assentite con determinazione dirigenziale n. 234 del 15 marzo 2007 inerenti l'impianto eolico in Minervino Murge (Ba) Località "Iambrenghi", che prevede lo spostamento della sottostazione, con una diversa distribuzione interna e contestuale eliminazione di due cabine di smistamento, nonché una nuova configurazione sia del collegamento tra la sottostazione e il punto di consegna, integralmente interrato, e sia dei cavidotti, anch'essi interrati e con minor lunghezza, tra il parco eolico e la sottostazione;

ART. 3)

La Società Eolo 3W Minervino Murge Sri, nella fase di esecuzione delle opere in variante all'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto, dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 4)

Atteso che il presente provvedimento attiene all'assenso alla realizzazione dei lavori in variante alle

opere già autorizzate con determinazione dirigenziale n. 234 del 15 marzo 2007, restano confermati i termini di validità temporali indicati all'art 4 della medesima determinazione 234/07;

ART. 5)

Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato è effettuato dalla Regione Puglia Settore Industria ed Industria Energetica e, per quanto di competenza, dal Comune di Minervino Murge (Ba), a norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001, e dagli enti preposti per legge.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

ART. 7)

Di notificare, a cura del Settore Industria e Industria energetica - Ufficio Industria energetica, la presente determinazione unitamente al progetto di variante vidimato alla Società istante, al Comune di Minervino Murge, al Comune di Spinazzola, alla Provincia di Bari e all'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

ART. 8)

Il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
